



Decreto Dirigenziale n. 152 del 14/09/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL "PROGETTO DI INCREMENTO DELLA CAPACITA' PRODUTTIVA DELLO STABILIMENTO DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI" - PROPONENTE FERRERO INDUSTRIALE S.R.L. - CUP 8662.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- c. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- d. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che “*nelle more dell’adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*”;
- e. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto “*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*” pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- f. che ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017 alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché' alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente decreto;
- g. che l’art. 17 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sostituisce l’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 prevedendo disposizioni in materia di monitoraggio e di verifica di ottemperanza;
- h. che con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017, pubblicata sul BURC n. 83 del 16/11/2017, in recepimento delle disposizioni in materia di Valutazione Ambientale di cui al D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sono stati approvati i nuovi “*Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania*”;
- i. che la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali si attua secondo le modalità di cui al richiamato art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e al parag. 7 dei citati Indirizzi Operativi approvati con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. 67342 del 03/02/2020 contrassegnata con CUP 8662, la Ferrero Industriale S.r.l. con sede in Piazzale Pietro Ferrero,n.1- 12051 Alba (CN), ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di “*Progetto di incremento della capacità produttiva dello stabilimento di Sant’Angelo dei Lombardi*”;
- b. che l’istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata all’ istruttore costituito dott. Gianfranco Di Caprio;

- c. che, a seguito di preavviso di rigetto per improcedibilità dell'istanza prot. reg. n.80572 del 07/02/2020, la Ferrero Industriale S.r.l. ha provveduto a sanare i difetti riscontrati in sede di verifica documentale trasmettendo integrazioni acquisite al prot. reg. n.109166 del 19/02/2020;
- d. che con nota prot. reg. n.124779 del 26/02/2020, trasmessa a tutte le Amministrazioni e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati a mezzo pec del 27/02/2020, è stata data comunicazione - ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - dell'avvenuta pubblicazione dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, stabilendo in giorni 45 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
- e. che sono state acquisite osservazioni formulate con nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco acquisita al prot.reg 170973 del 24/03/2020;
- f. che per effetto della sospensione dei termini di cui all'art.103 del D.L.18/2020 e del successivo art.37 del D.L. 23/2020 il termine entro cui presentare le osservazioni veniva differito al 29/06/2020 e pertanto il proponente trasmetteva le proprie controdeduzioni alle osservazioni a mezzo pec in data 01/07/2020.

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 08/07/2020, sulla base dell'istruttoria svolta, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

"L'intervento oggetto della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA è relativo al progetto sviluppato dalla Società Ferrero Industriale Italia S.r.l. di incremento della capacità produttiva dello stabilimento di produzione sito nel Comune di Sant'Angelo dei Lombardi (AV).

Dalle analisi prodotte e sopra riportate, si deduce che il bilancio complessivo dell'intervento di aumento della capacità produttiva in oggetto presenta un impatto sulle componenti ambientali analizzate decisamente ridotto e monitorabile (è anche presente un Piano di Monitoraggio e Controllo) e, grazie alla introduzione / adozione di nuove MTD o best available techniques – BAT (ovvero le tecniche impiantistiche, di controllo e di gestione che, tra quelle tecnicamente realizzabili nello specifico contesto ed economicamente sostenibili a livello di settore, garantiscono prestazioni ambientali ottimali in un'ottica integrata) è in grado anche di determinare il miglioramento degli impatti ambientali di alcuni comparti.

Infatti, con riferimento alle emissioni in aria, sia per necessità produttive sia per necessità di salvaguardia dell'igiene, nonché per eliminare le emissioni diffuse, la quasi totalità delle attività di produzione e ausiliarie o funzionali a essa sono eseguite in ambienti chiusi. Pertanto, lo stabilimento genera esclusivamente emissioni puntali (camini o sfiati) e non vi sono emissioni in atmosfera diffuse. Ciò permette di trattare l'effluente gassoso in maniera adeguata, qualora necessario, e di poter monitorare le emissioni al fine di verificare il buon funzionamento degli impianti a monte nonché l'efficacia del sistema di abbattimento, qualora presente.

L'impatto olfattivo dello stabilimento è riconducibile all'attività produttiva alimentare. Gli odori emessi, pur essendo percepibili all'esterno dello stabilimento in particolari condizioni meteorologiche, non hanno mai recato molestia alla popolazione circostante. Per quanto riguarda il comparto acque, opportunamente trattate, il progetto non influisce sul comparto acqua e scarichi idrici.

Con riferimento al rumore, sono adottate misure di riduzione e contenimento delle emissioni acustiche delle apparecchiature, sia interne sia esterne allo stabilimento produttivo, mediante apposite casse insonorizzanti, sistemi fonoassorbenti e sostituendo nel tempo apparecchiature tecnologicamente avanzate in grado di contenere il rumore generato.

Il contenimento della produzione di rifiuti e dei sottoprodotti di lavorazione è uno degli elementi cardine della filosofia del Sistema di Gestione Ambientale dello stabilimento che ha da tempo posto tra i propri obiettivi di miglioramento la riduzione degli indici di produzione dei rifiuti (tra

l'altro, i sottoprodotti di lavorazione in possesso dei requisiti igienico-sanitari vengono ceduti a ditte terze specializzate e in possesso dei requisiti di legge che li utilizzano come materie prime destinate alla produzione di mangimi, previa idonea trasformazione); inoltre, in relazione all'utilizzo energetico, le tecniche adottate o individuate permettono di minimizzarne il consumo: Il fabbisogno di energia elettrica dello stabilimento è soddisfatto per una quota molto sostanziale, pari a oltre il 90%, dagli impianti di autoproduzione di energia elettrica costituiti dall'impianto di co/trigenerazione e da due impianti fotovoltaici ubicati sulle coperture. Considerato che la potenza media richiesta dallo stabilimento è minore della potenza generata dagli impianti di autoproduzione, l'energia in eccesso viene immessa nella rete elettrica di trasporto nel punto di consegna in alta tensione (AT) nei pressi dello stabilimento.

Per quanto sopra esposto si propone alla Commissione di escludere l'intervento dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dall'ing. Di Caprio e della proposta di parere formulata dallo stesso, esclude l'intervento dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale."

- b. che l'esito della Commissione del 08/07/2020- così come sopra riportato - è stato comunicato al proponente Ferrero Industriale S.r.l. con nota prot. reg. n.359568 del 29/07/2020;
- c. che la Ferrero Industriale S.r.l ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016, mediante versamento del 13/01/2020, agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;
- il D.L. 18/2020;
- il D.L. 23/2020.

Alla stregua dell'istruttoria tecnica ed amministrativa compiuta dallo Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 08/07/2020, il progetto di “*Progetto di incremento della capacità produttiva dello stabilimento di Sant’Angelo dei Lombardi*”, proposto dalla Ferrero Industriale S.r.l. con sede in Piazzale Pietro Ferrero,n.1- 12051 Alba (CN);
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
4. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 4.1 al proponente;
 - 4.2 a Vigili del Fuoco –Avellino;
 - 4.3 a Comune di Sant’Angelo dei Lombardi;
 - 4.4 a Provincia di Avellino;
 - 4.5 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio